

- 2) se il richiamo alla disciplina della *lex causae* disposto dall'articolo 13 reg. 1346/2000 per stabilire se «*tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con nessun mezzo*» sia da interpretare nel senso che la parte onerata debba dare prova che nella fattispecie concreta la *lex causae* non prevede in via generale e astratta nessun mezzo di impugnazione di un atto come quello ritenuto nella fattispecie pregiudizievole — il pagamento di un debito contrattuale — oppure nel senso che la parte onerata debba dare prova che, ove la *lex causae* ammetta l'impugnazione di un atto di quel genere, non sussistano in concreto i presupposti — differenti da quelli della *lex fori concursus* — richiesti perché l'impugnazione possa essere accolta nel caso sottoposto a giudizio;
- 3) se il regime derogatorio previsto dall'articolo 13 reg. 1346/2000 — tenuto conto della sua *ratio* di tutelare l'affidamento incolpevole riposto dalle parti sulla stabilità dell'atto secondo la *lex causae* — possa trovare applicazione anche quando le parti di un contratto abbiano sede in uno stesso Stato contraente, la cui legge sia quindi prevedibilmente destinata a diventare *lex fori concursus* nel caso di insolvenza di una di loro, e le parti mediante clausola contrattuale di scelta della legge di un altro Stato contraente sottraggano la revoca di atti esecutivi di quel contratto all'applicazione di regole inderogabili della *lex fori concursus* poste a presidio del principio della *par condicio creditorum*, con pregiudizio per la massa dei creditori nel caso di sopravvenuta insolvenza;
- 4) se l'articolo 1, paragrafo 1, reg. n. 593/2008 <sup>(2)</sup> sia da interpretare nel senso che le «*circostanze che comportino un conflitto di leggi*» ai fini dell'applicabilità del regolamento stesso comprendano anche il caso di un contratto di noleggio marittimo concluso in uno Stato membro tra società aventi sede nel medesimo Stato membro, con clausola di scelta della legge di un altro Stato membro;
- 5) se, nel caso di risposta affermativa al quarto quesito, l'articolo 3, paragrafo 3, reg. n. 593/2008, in correlazione con l'articolo 13 reg. n. 1346/2000, sia da interpretare nel senso che la scelta delle parti di sottoporre un contratto alla legge di uno Stato membro diverso da quello nel quale sono ubicati «*tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione*» faccia salva l'applicazione di norme inderogabili della legge di quest'ultimo Stato membro applicabili quale *lex fori concursus* all'impugnabilità di atti posti in essere prima dell'insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori, prevalendo così sulla clausola di esonero stabilita dall'articolo 13 reg. 1346/2000.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il  
5 febbraio 2016 — Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas**

**(Causa C-64/16)**

(2016/C 156/32)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti**

*Ricorrente:* Associação Sindical dos Juízes Portugueses

*Resistente:* Tribunal de Contas

### Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto delle esigenze imperative di eliminazione del disavanzo di bilancio eccessivo e dell'assistenza finanziaria disciplinata da disposizioni europee, il principio dell'indipendenza dei giudici, sancito agli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle misure di riduzione retributiva applicata ai magistrati in Portogallo, per imposizione unilaterale e costante da parte di altri poteri/organi costituzionali, come risulta dall'articolo 2 della legge n. 75/2014, del 12 settembre

<sup>(1)</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona (Italia) il  
10 febbraio 2016 — Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa**

(Causa C-75/16)

(2016/C 156/33)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Verona

### Parti nella causa principale

*Ricorrenti:* Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli

*Convenuto:* Banco Popolare — Società Cooperativa

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 3, par. 2 della direttiva 2013/11 <sup>(1)</sup>, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi «fatta salva la direttiva 2008/52 <sup>(2)</sup>», vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all'art. 2, par. 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori;
- 2) Se l'art. 1 [...] della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all'art. 2, par. 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l'assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165, pag. 63).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136, pag. 3).

---